



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 236 DEL 28/04/2015

### Servizio TRASPORTI

**OGGETTO: SOCIETA' CIMA LARICI SRL - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LINEA NASTRO TRASPORTATORE VALFORMICA (1646-159) - COD. REG. T.4.29NT IN COMUNE DI ASIAGO - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N° 134/2015**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 3 lett. e) della L.R. 21/08 è competente per il rinnovo delle concessioni;
- la Provincia di Vicenza ha rilasciato in data 11/04/2013 n° 279 la concessione di linea e l'autorizzazione pubblico esercizio di un impianto di risalita tipo nastro trasportatore e relative piste da discesa asservite per la durata stabilita nella convenzione tra Comune di Asiago e Società "Cima Larici srl" fino al 30/04/2014 e dal decreto n° 122 del 11/12/2012 della Regione Veneto che ha autorizzato il Comune di Asiago al mutamento di destinazione dei terreni ad uso civico fino al 30/04/2014 a fine di consentire l'esercizio di attività sciistiche relative agli impianti di risalita e delle piste da discesa asservite nonché dell'area ricreativa "Winter Fun Park Val Formica".

Vista l'istanza presentata in data 24/12/2014 prot. 90067, da sig. Bregolato Alessandro in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società CIMA LARICI SRL, diretta ad ottenere il rinnovo della concessione e dell'autorizzazione al pubblico esercizio dell'impianto di risalita tipo nastro trasportatore mobile "VALFORMICA 1646-1659" COD. REG. T.4.29NT e delle due piste da discesa ad esso asservite "CAMPOSCUOLA VAL FORMICA (1646 -1659)" COD. REG. T.4.45 e "BOB-SLITTE-TUBING VAL FORMICA (1646-1659)" COD. REG. T.4.46, tutto ricompreso all'interno dell'ambito e delle attrezzature esistenti del parco giochi invernale "Winter Fun Park Val Formica" a seguito della scadenza del rilascio della concessione di linea e l'esercizio;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.16599 del 16/12/2014 per il rinnovo del contratto di concessione, tra il Comune di Asiago e la Società CIMA LARICI SRL., per lo sfruttamento turistico – sportivo della zona Valformica - Larici **per la durata di 10 anni**, dalla **stagione invernale 2014-2015** fino al **30/04/2024** compreso ;

Vista la convenzione prot. n. 16599 del 12/12/2014 tra il Comune di Asiago e la società Cima Larici Srl sulla piena disponibilità dei terreni interessati dall'impianto di risalita tipo nastro trasportatore mobile "VALFORMICA (1646-1659)" - COD. REG. T.4.29NT e delle due piste da discesa ad esso complementari, in comune di Asiago;

Dato atto che

- l'impianto sciistico anzidetto e sia le relative piste di discesa risultano invariate rispetto all'originario progetto di costruzione;
- l'impianto e le relative piste di discesa non sono interessate da pericolo di valanghe;
- l'impianto di risalita tipo nastro trasportatore mobile "VALFORMICA (1646-1659)" - COD. REG. T.4.29N risulta essere compatibile allo strumento urbanistico vigente (area agricola E1 con ambito sciistico) e con il P.A.T. adottato risulta ricadere in area denominata rete ecologica - ambito sciistico (dichiarazione Comune di Asiago prot. n. 14845 del 15/11/2011);
- I terreni oggetto di intervento risultano ricadere in Area di Demanio Sciistico e in Zona di Vincolo Idrogeologico del vigente P.R.G. e gravati di uso civico ai sensi della L. 1766/1927 e R.D. 332/1928 e dalla L.R. 31/1994 e che il Comune in data 10/11/2014 Prot. 14791 ha fatto richiesta alla Regione Veneto di autorizzazione **per la durata 10 anni** al mutamento di destinazione d'uso civico al fine consentire l'esercizio dell'impianto di risalita seggiovia "VALFORMICA - ASIAGO 2000" e delle piste da sci asservite allo stesso e dell'area sportivo - ricreativa "**Winter Fun Park Val Formica**" in località Larici - Valformica per una superficie complessiva di mq. 164.748,00.

Preso atto che con decreto n.139 del 10/12/2014 la Regione Veneto ha autorizzato il Comune di Asiago, **per un periodo di dieci anni**, al mutamento di destinazione delle porzioni di terreni ad uso civico dell'estensione complessiva di mq. 164.748, distinte al catasto del Comune di Asiago al Fg. 70 mapp.le 22 parte mq 3874 - mapp.le 31 parte per mq. 10 - mapp.le 36 parte per mq 480 - mapp.le 48 parte per mq. 4453 - mapp.le 54 parte per mq 17513 - mapp.le 55 parte per mq 5531 - mapp.le 75 parte per mq. 4485 - mapp.le 77 parte per mq 128402, al fine di consentire l'esercizio di attività sciistiche relative all'impianto seggiovia "VAL FORMICA- ASIAGO 2000", connesse piste da discesa e dell'area sportivo-ricreativa "**Winter Fun Park**", in località Larici - Valformica.

| Fog        | Mappale  | Superficie mq |
|------------|----------|---------------|
| 70         | 22 parte | 3.874         |
| 70         | 31 parte | 10            |
| 70         | 36 parte | 480           |
| 70         | 48parte  | 4.453         |
| 70         | 54 parte | 17.513        |
| 70         | 55 parte | 5.531         |
| 70         | 75 parte | 4.485         |
| 70         | 77 parte | 128.402       |
| TOTALE MQ. |          | 164.748       |

Vista la modifica all'art. 30 della L.R. 21.11.08, n. 21 in cui si precisa che il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia avviene previo il rilascio del nulla osta **qualora previsto**, da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all'art. 24;

Viste le note n. 1639/FTM del 15 luglio 2010 e n. 05/FTM del 28 gennaio 2011 della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est - Ufficio 13 "Trasporti impianti fissi per il Veneto, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui

è stato precisato, che i tappeti mobili “non rientrano tra i sistemi di trasporto ad impianti fissi” e che “allo stato attuale la tipologia di servizio da espletare con gli impianti in argomento non sembra assimilabile ai servizi previsti all'art. 1 del D.P.R. n. 753/80 e peraltro non risultano configurabili nella categoria degli impianti fissi, né tantomeno più specifica degli impianti a fune, in relazione alle loro caratteristiche costruttive;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento non è soggetto al rilascio del nulla osta tecnico da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.

Ritenuto comunque che il servizio deve avvenire nel rispetto del regolamento di esercizio, in particolare degli obblighi del responsabile d'esercizio o caposervizio e del macchinista riguardo alla sicurezza, con l'effettuazione delle previste verifiche, prove ordinarie, straordinarie e le manutenzioni periodiche;

Preso atto dell'art. 58 bis c.1 L.R. 21/08 (inserito con L.R. 32/2012), che ha stabilito di istituire un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune;

Preso atto altresì che, nelle more dell'istituzione del fondo e a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, **il rilascio della concessione di cui all'art. 18 è subordinato alla prestazione di un'idonea cauzione a favore della Provincia di Vicenza** per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);

Preso atto che la Società CIMA LARICI SRL ha inviato, in data 19/02/2015 prot. 12183 polizza fidejussoria stipulata con l'Assicurazione SARA S.p.a, agenzia di Vicenza Ovest, per il rilascio di una cauzione a favore della Provincia di Vicenza, per un importo da cauzionare a garanzia del ripristino dei luoghi interessati per l'impianto scioviano nastro trasportatore mobile VALFORMICA (1646-1659) - COD. REG. T.4.29N è di euro 8.000.000 (euro ottomila/00);

Ritenuto che il richiesto rinnovo dell'autorizzazione al pubblico esercizio sia compatibile con l'interesse generale e con le finalità della stessa, dal momento che il proseguimento dell'attività in questione consente la fruizione di un servizio turistico sportivo di interesse pubblico;

Vista peraltro la Delibera della Giunta Regionale n. 913 del 22.05.2012 relativa al “Regime concessorio e autorizzatorio per l'esercizio di impianti e piste da sci.”

Considerato che la stessa delibera riporta “ che per gli impianti ascrivibili nelle categorie b), c) e d) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 21/2008 con finalità turistico-sportiva, il rilascio della concessione di linea avvenga secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Visto che tale impianto è classificato in base alla sua finalità e caratteristiche:

“d) *impianto che consente all'utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominato impianto di ricircolo;*

Ritenuto quindi in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti e della necessità di garantire la regolare apertura degli impianti, senza interruzioni o disservizi a discapito dei fruitori degli impianti e degli operatori del settore, di rinnovare la concessione di linea fino al **30 aprile 2024**, scadenza stabilita dal decreto della Regione Veneto n. 139 del 10/12/2014 per lo svincolo degli usi civici e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 16599 del 16/12/2014, per il rinnovo del contratto di concessione, tra il Comune di Asiago e la Società CIMA LARICI Srl..

Visto: la L.R. 21/08  
la L.R. 12.01.2009 n.1 art. 31 comma 1;  
il R.D. 3267/23;  
il D. Lgs. 42/2004;  
il D.P.R. n. 753/80;  
le L.R. n. 52/78 e n. 31/94;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## **DETERMINA**

1. di annullare e sostituire con il presente provvedimento la determina dirigenziale n° 134/2015 pari oggetto per un mero errore materiale;
2. di rinnovare alla Società CIMA LARICI SRL con sede in Comune di Roana (VI) loc. Treschè Conca in via Campiello n.18, la concessione di linea e l'autorizzazione per l'esercizio del nastro trasportatore (tappeto mobile) in servizio pubblico per persone denominato "VAL FORMICA (1646-1659)" e delle relative piste da discesa asservite CAMPOSCUOLA VAL FORMICA e BOB-SLITTE-TUBING VAL FORMICA, sito in comune di Asiago (VI) fino alla data del **30/04/2024** compreso, scadenza stabilita dal decreto della Regione Veneto n. 139 del 10/12/2014 per lo svincolo degli usi civici e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 16599 del 16/12/2014, rinnovo del contratto di concessione, tra il Comune di Asiago e la Società CIMA LARICI Srl., con le seguenti caratteristiche:

|                           |   |       |
|---------------------------|---|-------|
| Denominazione             | "VAL FORMICA 1646-1659"                           |       |
| Tipo d'impianto           | Nastro Trasportatore                              |       |
| COD.REG/COD.USTIF         | T.4.29NT  |       |
| Ubicazione                | Comune di Asiago (VI) loc. Cima Larici Valformica |       |
| Società                   | CIMA LARICI SRL                                   |       |
| Quota partenza di valle   | m   | 1646  |
| Quota di monte            | m   | 1659  |
| Dislivello                | m   | 13,00 |
| Lunghezza sviluppata      | m   | 93,00 |
| Velocità di esercizio max | m/sec   | 0,60  |
| Classificazione           | di ricircolo                                      |       |

3. L'impianto è temporaneo e **deve essere smontato a fine stagione invernale** (prescrizione della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali di Verona riportato nel parere ambientale/paesaggistico in data 12/12/2011 prot. 33934);
4. Scaduto il termine suesposto, la concessione si intenderà cessata di pieno diritto contestualmente, senza che siano necessari atti di sorta da parte dell'Amministrazione concedente e senza che da parte del Concessionario possano invocarsi usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione medesima;
5. La concessione è subordinata alla scrupolosa osservanza della legislazione statale e regionale in premessa citata, nonché di quelle disposizioni che potranno successivamente essere emanate in materia, in particolare si precisa che il Concessionario è gravato dagli obblighi previsti dagli artt. 25, 30 e 31 della L.R. 21/2008;
6. La cauzione a favore della Provincia per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, di cui all'art. 58 bis L.R. 21/08, dovrà essere aggiornata annualmente e in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) e, rinnovata alla scadenza nel caso di polizza fideiussoria a pena della decadenza della concessione stessa..
7. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 28/04/2015

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRENTAN SANDRA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Grendene*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 236 DEL 28/04/2015

Servizio TRASPORTI  
Proposta N° 238 / 2015

---

**OGGETTO: SOCIETA' CIMA LARICI SRL - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI LINEA NASTRO TRASPORTATORE VALFORMICA (1646-159) - COD. REG. T.4.29NT IN COMUNE DI ASIAGO - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N° 134/2015**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 29/04/2015

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**